

RIPUBBLICAZIONE



COMUNE DI GIOIOSA MAREA
Città Metropolitana di MESSINA
Via Giuseppe Natoli Gatto n. 115
Codice Fiscale: 86000470830 - P. IVA:00472080837

NUOVO REGOLAMENTO COMUNALE PER IL CORRETTO INSEDIAMENTO URBANISTICO E TERRITORIALE DEGLI IMPIANTI DI TELEFONIA MOBILE, TRASMISSIONE DATI, VIDEOFONIA, TELECOMUNICAZIONI E PER LA MINIMIZZAZIONE DELL'ESPOSIZIONE AI CAMPI ELETTRICI E MAGNETICI

Approvato con delibera del C.C. n. 60 del 30.11.2021

IL PRESENTE REGOLAMENTO, E' STATO RIPUBBLICATO ALL'ALBO PRETORIO ON.LINE DAL 05.01.2022 E VI RIMARRA' PER 15 GG. CONSECUTIVI, DAL 05.01.2022 AL 20.01.2022

GIOIOSA MAREA, LI' _____

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

IL SEGRETARIO GENERALE

Art. 1

Obiettivi e finalità

1. Il presente Regolamento, adottato ai sensi dell'art. 8 comma 6 della legge 22/02/2001 n. 36 (legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici), così come recepita in Sicilia dalla L.R. 28/12/2004 n. 17, ha lo scopo di disciplinare l'installazione, la modifica, l'adeguamento e l'esercizio degli impianti SRB (stazioni radio base per la telefonia mobile, trasmissione dati, videofonia e telecomunicazioni) sul territorio del Comune di Gioiosa Marea.

2. Il Regolamento, in attuazione del principio di "precauzione", ritenuto prioritario, il cui testo originale, recepito nel trattato istitutivo della Comunità Europea, è contenuto nella Dichiarazione di Rio sull'ambiente e sullo sviluppo - Conferenza delle Nazioni Unite tenutasi a Rio De Janeiro nel 1992, intende perseguire i seguenti obiettivi:

- a) Minimizzare l'impatto urbanistico, paesaggistico ed ambientale delle nuove installazioni mediante l'individuazione di idonee aree, sia per i nuovi impianti che per favorire la ricollocazione di quelli esistenti;
- b) Minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici generati da impianti e apparecchiature per telefonia mobile;
- c) Razionalizzare la collocazione delle installazioni di telefonia mobile sul territorio comunale, privilegiando l'utilizzo di elementi emergenti già esistenti;
- d) Garantire un adeguato sviluppo delle reti per un corretto funzionamento del servizio pubblico di telefonia mobile a parità di condizioni tra i diversi gestori;
- e) Favorire la creazione e il mantenimento di un flusso documentale costante e trasparente tra Comune e Gestori, per una corretta informazione alla popolazione;
- f) Realizzare una gestione semplificata e concertata tra Amministrazione e Gestori, dell'intero ciclo di vita degli impianti di cui al presente Regolamento, alla luce dell'evoluzione normativa nazionale regionale ed in applicazione del Protocollo d'intesa tra ANCI e MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI per l'installazione, il monitoraggio, il controllo e la razionalizzazione degli impianti di stazione radio base, sottoscritto a Roma il 17/12/2003;
- g) Perseguire gli obiettivi di qualità previsti dalla "Legge Quadro";
- h) Favorire la creazione e il mantenimento di un flusso documentale costante e trasparente tra Comune e Gestori, per favorire una corretta informazione della popolazione;
- i) Conseguire, nell'esercizio degli impianti, il principio di minimizzazione previsto dalla Legge 36/2001.

Art. 2

Ambito di applicazione e fonti normative

1. Il presente Regolamento si applica a tutte le infrastrutture SRB fisse e mobili, di telefonia, trasmissione dati, videofonia e telecomunicazione ricadenti nel territorio del Comune di Gioiosa Marea (ME).

2. Si applicano le definizioni di cui alla legge 22/02/2001 n. 36 (Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici) ed al D.Lgs. 01/08/2003, n. 259 (Codice delle comunicazioni), così come recepita in Sicilia dalla Legge regionale 28/12/2004 n. 17. L'attività pianificatoria, relativa alla presente disciplina, viene definita dall'autonomia assegnata all'Ente locale dal vigente Quadro Ordinamentale.

Art. 3

Criteri di localizzazione

1. I soggetti interessati ad installare e/o mantenere impianti del tipo descritto negli articoli 1-2 debbono presentare, conformemente a quanto previsto dalla normativa vigente, la migliore soluzione tecnica, praticabile al momento della richiesta, che riduca, al livello più basso

- possibile, i campi elettromagnetici e, per le nuove localizzazioni, indicare anche altre eventuali posizioni ritenute, in alternativa, utilizzabili.
2. In un apposito elaborato planimetrico, approvato con deliberazione di Giunta Comunale, che sarà aggiornato periodicamente, almeno ogni tre anni, sono motivatamente individuate le “aree idonee” all’installazione degli impianti nel rispetto delle caratteristiche storiche, ambientali e paesaggistiche del contesto territoriale del Comune di Gioiosa Marea.
 3. Per le installazioni di che trattasi, non essendo soggette a divieti generalizzati in relazione alla loro localizzazione, a parità di condizioni espositive e fatto salvo il principio di minimizzazione dell’esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici, dovranno essere seguiti questi criteri:
 - a) aree agricole o comunque verdi non abitative e non attrezzate; nel caso di aree sottoposte a particolari vincoli e prescrizioni per l’impatto ambientale e paesaggistico è necessaria la preliminare acquisizione del parere favorevole degli organi competenti alla tutela del vincolo;
 - b) infrastrutture della viabilità (parcheggi, rotatorie, ecc.), aree industriali prevalentemente a bassa occupazione;+
 - c) aree di rispetto stradale ed autostradale;
 - d) aree cimiteriali e di rispetto cimiteriale;
 - e) aree di pertinenza e di rispetto degli impianti di depurazione;
 - f) aree di pertinenza serbatoi idrici ed impianti acquedotto;
 - g) aree interessate da cave o da impianti di recupero inerti;
 - h) aree di pertinenza di stazioni rifornimento carburanti.
 4. Restano esclusi dalle aree considerate idonee all’installazione degli impianti i seguenti siti cd. “sensibili” e più segnatamente:
 - a) gli edifici e gli ambiti urbani di valore storico, architettonico e monumentale come individuati nello strumento urbanistico vigente;
 - b) le aree destinate ad asili, scuole di ogni ordine e grado, spazi adibiti all’infanzia in generale, edifici di culto, gli edifici di interesse pubblico generale e le relative aree di pertinenza;
 - c) le aree per attrezzature sanitarie ed assistenziali e le relative aree di pertinenza;
 - d) le zone di riservate a parchi e le aree per il gioco e lo sport;
 - e) le zone di riserva naturale, aree archeologiche e di particolare pregio storico e ambientale.
 5. Per aree di pertinenza delle attrezzature e/o edifici e/o complessi edilizi di cui ai punti b) e c), si intende un’area recintata, in dotazione esclusiva alla predetta attrezzatura, all’interno della quale l’accesso al pubblico è normalmente vietato o limitato da sbarramenti, cancelli e/o dispositivi di controllo. Mancando l’area di pertinenza il riferimento è costituito dalle pareti perimetrali dell’edificio o complesso edilizio.
 6. Per zone adiacenti ai “siti sensibili” si intende una fascia territoriale esterna al sito sensibile e alla relativa pertinenza, di ampiezza pari a m 200,00 che può essere aumentata relativamente a specifici siti di cui ai superiori punti a)-e), per fattori di intrusione ed impatto visivi.
 7. Nei “siti sensibili” e nelle zone immediatamente adiacenti, non è consentita l’installazione di nuovi impianti di telefonia ed è disposta la modificazione, l’adeguamento e delocalizzazione degli impianti esistenti.
 8. Tuttavia, nel caso di comprovata impossibilità di avvalersi di altri “siti idonei” e al solo fine di consentire la copertura del servizio pubblico, potranno essere redatti specifici progetti da concordare con l’Amministrazione Comunale, nel rispetto dei limiti di esposizione previsti dalla legge, con l’adozione di ogni opportuno accorgimento per la minimizzazione dell’impatto e con la previsione di compensare il danno ambientale mediante corresponsione di indennizzi da parte dei gestori da destinare a misure finalizzate a bonificare l’ambiente e mitigare l’impatto degli impianti.

Articolo 4

Obiettivi di pianificazione

1. Nella individuazione dei siti per l'installazione di nuovi impianti o spostamento di quelli già esistenti va perseguito in massimo grado l'obiettivo di minimizzare, sul territorio, l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici, compatibilmente con le esigenze del servizio e comunque su base non interferenziale con impianti di altri soggetti concessionari o autorizzati legittimamente operanti. Tali finalità devono essere perseguite anche in sede di configurazione tecnologica delle reti, mediante il ricorso alle migliori tecnologie disponibili e alla ricerca delle soluzioni che appaiano più idonee in relazione agli aspetti urbanistici, estetici, sanitari, commerciali, industriali e di efficienza tecnologica.
2. Al fine di conseguire gli obiettivi dinanzi indicati, il Comune si riserva di operare anche su base concertativa e negoziale con i Gestori, attraverso la instaurazione di un regime di dialettica procedimentale funzionale alla individuazione di soluzioni condivise, prevedendo forme di incentivazione diretta o indiretta, individuando e/o proponendo localizzazioni alternative a quelle proposte dagli operatori ritenute motivatamente inidonee.
3. Nella programmazione di nuovi impianti e/o delocalizzazione di quelli esistenti si persegue comunque la minimizzazione dell'esposizione ai campi elettromagnetici dei recettori sensibili ed in particolare dell'utenza delle aree, delle strutture e degli edifici destinati all'infanzia, delle attrezzature scolastiche frequentate da utenti in età pediatrica e delle attrezzature sanitarie e assistenziali.
4. Le soluzioni localizzative devono essere idonee ad evitare concentrazioni eccessive di campi elettromagnetici, ai fini della minimizzazione dell'esposizione dei cittadini. In ogni caso, in ipotesi di co-ubicazione di impianti, ai fini della minimizzazione dell'esposizione è necessario considerare, in sede di valutazione preventiva, l'effettiva potenza e le caratteristiche degli impianti, nonché le caratteristiche geometriche e architettoniche del sito prescelto.
5. La pianificazione contenuta nei piani o programmi annuali di sviluppo delle reti, di norma ed ove possibile, danno priorità all'insediamento degli impianti su aree ed immobili ricadenti nel demanio o nel patrimonio comunale, anche al fine di consentire al Comune l'acquisizione di risorse finanziarie da reimpiegare prioritariamente in iniziative di controllo, studi, ricerca ed informazione in materia ambientale, anche alla luce dei principi di politica ambientale "chi inquina paga" di cui all'art. 174 del Trattato UE.
6. La definizione dei contenuti dei piani deve, inoltre, fondarsi su una adeguata attività istruttoria in ordine:
 - a) al fondo elettromagnetico preesistente;
 - b) alle sorgenti di campi elettromagnetici di alta frequenza già in funzione e di quelle già autorizzate e non ancora attive;
 - c) alla presenza di linee elettriche e di altre sorgenti di campi elettromagnetici di bassa frequenza;
 - d) alla prefigurazione, mediante adeguati strumenti previsionali, degli effetti e degli impatti degli impianti previsti;
 - e) alla eventuale sussistenza di peculiarità e di situazioni locali che possono assumere rilievo in termini di protezione della salute e dell'ambiente.

L'istruttoria deve comunque includere ampi spazi concertativi riservati al confronto con gli operatori, al fine di valutare l'idoneità dei potenziali siti sotto il profilo tecnico, nonché con le associazioni ambientaliste e con i cittadini, sia singoli che associati.

7. In sede di elaborazione dei piani occorre considerare le caratteristiche attuali e future del contesto edilizio ed urbanistico circostante i potenziali siti, con riferimento ad un raggio di 300 metri, così come delineate dagli strumenti di pianificazione urbanistica vigenti; si terrà pertanto conto, in via esemplificativa, delle prospettive di edificazione ex novo, di recupero dell'esistente, di sopraelevazione contemplate dai piani urbanistici vigenti.
8. I piani individuano gli impianti preesistenti che, pur risultando a norma rispetto ai limiti del DPCM 8 luglio 2003 (G.U. n.199 del 28/08/2003), non appaiono conformi ai principi, alle finalità ed agli obiettivi di qualità fissati dal presente Regolamento, ed in genere quelli

incompatibili con la minimizzazione dell'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici.

9. Di tali impianti i Gestori propongono il trasferimento in siti idonei, da effettuare entro un anno dall'entrata in vigore del presente Regolamento.

Art. 5

Vincoli alle emissioni elettromagnetiche nell'ambiente

Gli impianti SRB (Stazione Radio Base per telefonia mobile, trasmissione dati, videofonia e telecomunicazioni) possono essere installati e, ove già installati, possono essere mantenuti in esercizio o riconfigurati, alle seguenti condizioni:

1. che il valore del campo elettromagnetico prodotto da ogni singolo impianto, nel lobo di misurazione delle antenne, valutato secondo la normativa vigente non superi la metà del valore di cautela di cui all'art. 4 DMA 381/98 (6V/m) nelle aree interne o esterne agli edifici che risultino attualmente o che risulteranno in futuro, adibite ad una permanenza di persone, oltre le 4 ore;
2. nel caso di installazione di nuovo impianto da parte dello stesso o di nuovo gestore nel raggio di 350 metri dall'impianto/i esistente/i, le emissioni elettromagnetiche dei singoli impianti già installati, andranno ridotte in proporzione ai singoli contributi, al fine di garantire un valore di campo complessivo non superiore al limite di cautela di cui all'art. 4 DMA 381/98, comprensivo del valore di fondo provocato da altre sorgenti esistenti;
3. Gli impianti esistenti, in caso di accertato superamento dei limiti, di cui al DMA 381/98, tramite intervento dell'ARPA o di strutture pubbliche/private o universitarie abilitate, tenendo conto anche degli altri impianti previsti in zona, il cui valore rientrerà nel computo del valore massimo complessivo, dovranno essere disattivati; a garanzia di quanto sopra, i Gestori, unitamente all'istanza, dovranno allegare polizza fidejussoria di € 25.000,00 (€ venticinquemila/00), a garanzia del puntuale adempimento della disattivazione. Tale polizza costituisce penale minima a carico della Ditta.

Art. 6

Piano Comunale delle installazioni degli impianti SRB

6.1 Presentazione dei piani

1. Al fine di assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti di stazione radio base per telefonia mobile trasmissione dati, videofonia e telecomunicazioni nel territorio comunale, entro il primo settembre di ogni anno, i Gestori interessati devono presentare al Comune, tramite lo Sportello Unico per le Attività Produttive, una proposta di programma annuale di Sviluppo delle proprie reti che intendono realizzare nell'anno solare successivo, sia su supporto cartaceo, sia su supporto informatico. La mancata presentazione del programma entro la scadenza suindicata preclude al Gestore la possibilità di realizzare nell'anno di riferimento nuovi impianti non contemplati nel precedente atto di pianificazione, salva la possibilità che intervengano accordi in tal senso..
2. Il primo Programma Annuale di Sviluppo deve essere presentato al Comune entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente Regolamento. Successivamente, entro il primo settembre dell'anno precedente a quello di riferimento, i Gestori interessati dovranno trasmettere al Comune gli eventuali aggiornamenti in ordine a tale pianificazione.
3. Il programma di sviluppo della rete deve essere corredato dalla seguente documentazione tecnica:
 - a) schede tecniche degli impianti esistenti e degli impianti previsti, con specificazione delle caratteristiche radio elettriche e geometriche, e l'indicazione della relativa localizzazione;
 - b) cartografia in scala 1:10.000 con indicazione degli impianti esistenti nel territorio comunale, dei siti puntuali di localizzazione per nuovi impianti, aree di ricerca per

- nuovi siti, nonché gli interventi di modifica delle caratteristiche di emissione degli impianti esistenti, che si intendono realizzare nell'anno successivo, con le aree di sovrapposizione dei campi elettromagnetici e i valori stimati in tale aree;
- c) relazione tecnica che illustri sinteticamente i contenuti e gli obiettivi del programma di sviluppo della rete, nonché le ragioni delle scelte di nuove localizzazioni previste, anche tenendo conto delle alternative individuate, in relazione all'esigenza di assicurare il servizio pubblico;
 - d) relazione tecnica nella quale viene descritto lo stato attuale e futuro delle emissioni e dei campi elettromagnetici, in relazione alle potenze installate per gli impianti del Gestore proponente e in relazione con gli impianti già esistenti di altri Gestori;
 - e) tutte le certificazioni e autorizzazioni previste dalla normativa vigente da parte degli enti pubblici, preposti alla protezione dell'ambiente, della salute e dei beni culturali.

6.2. Istruttoria del piano

1. Entro 90 giorni dalla presentazione dei programmi di sviluppo delle reti, il Responsabile del Settore competente richiede ai Gestori eventuali integrazioni, valuta la compatibilità ambientale e urbanistica dei programmi di sviluppo delle reti e formula una proposta di Piano Comunale delle Installazioni degli Impianti di SRB.
2. La proposta di Piano Comunale delle Installazioni SRB contiene l'individuazione degli impianti esistenti, dei siti e delle aree di ricerca per i nuovi impianti, nonché degli interventi di modifica delle caratteristiche di emissione degli impianti esistenti, contenuti nei programmi dei Gestori, con le eventuali modifiche e integrazioni, ritenute necessarie per assicurare la razionalizzazione ed il coordinamento degli interventi, il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti, la minimizzazione dell'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici, nel rispetto dei criteri di localizzazione di cui all'art. 3.
3. Il Responsabile del Settore procede tempestivamente a:
 - a) pubblicizzare un estratto della proposta di Piano Comunale delle Installazioni SRB, mediante avviso all'Albo pretorio e la proposta completa nel sito internet del Comune, recante l'espressa indicazione che, nel termine di 30 giorni dalla pubblicazione, ogni cittadino singolo o in associazione può presentare memorie e documenti che dovranno essere valutati dall'Amministrazione, prima dell'adozione del Piano;
 - b) inviare la proposta di Piano Comunale delle Installazioni SRB ai maggiori gestori, almeno 3, con l'invito ad esprimere, entro 30 giorni dalla comunicazione, le proprie osservazioni, comprovando l'eventuale inadeguatezza tecnica o funzionale delle alternative localizzative e realizzative ipotizzate;

6.3 Redazione definitiva del Piano Comunale delle Installazioni SRB

1. Acquisite le osservazioni e le controdeduzioni dei Gestori, il Dirigente del Settore competente del Comune, trasmette entro 10 giorni il Programma Annuale di Sviluppo delle reti al Consiglio Comunale, che si esprime nei successivi 30 gg. tenendo conto delle eventuali osservazioni presentate e delle valutazioni dei gestori.
2. Il Programma Annuale di Sviluppo della rete, approvato dal Consiglio Comunale, è trasmesso ai gestori interessati ed ha efficacia decorsi 15 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio.
3. Non può essere autorizzata l'installazione di impianti in siti e aree non previste nel Programma annuale di sviluppo della rete, salvo comprovate esigenze di copertura del servizio intervenute successivamente alla data di presentazione del Programma di Sviluppo della rete, previo parere del Consiglio Comunale.

Provvedimento autorizzatorio

1. Sono soggetti a provvedimenti di autorizzazione: l'installazione, la modifica e l'adeguamento degli impianti SRB, la modifica delle caratteristiche di emissione dei medesimi, nonché il posizionamento temporaneo su mezzi mobili, ai sensi dell'art. 87 del D.lgs. 1 agosto 2003 n. 259 (Codice delle comunicazioni elettroniche);
2. Le domande di concessione e/o autorizzazione edilizia per l'installazione, la modifica e l'adeguamento degli impianti SRB, nonché il posizionamento temporaneo su mezzi mobili dovranno essere presentate al settore competente corredate dai pareri e dalla documentazione di cui al successivo art. 8, secondo le procedure, anche informatiche, previste delle vigenti disposizioni di legge;
3. L'autorizzazione si intende rilasciata in ogni caso, fatti salvi i diritti del proprietario del fondo e/o altro soggetto terzo;
4. Per sopraggiunta grave e non sanabile incompatibilità di natura urbanistica, il Comune, con provvedimento motivato, può revocare l'autorizzazione rilasciata anche prima della scadenza naturale dell'autorizzazione ed ingiungere il ripristino dei luoghi.

Art. 8

Documentazione tecnico amministrativa da produrre per la richiesta di autorizzazione

Ogni istanza finalizzata alla realizzazione di una nuova installazione di apparecchiature di telefonia mobile, in un determinato sito, deve essere corredata dalla documentazione di seguito riportata, relativa a caratteristiche geomorfologiche, paesaggistico-ambientali del sito, caratteristiche radioelettriche e valutazione strumentale, titolo di disponibilità dell'immobile, su cui si intende realizzare l'installazione, nonché dalla documentazione necessaria all'istruttoria, conformemente al presente Regolamento nonché al Piano Regolatore Generale vigente.

8.1. Caratteristiche del sito e dell'impianto:

1. Progetto dell'impianto in scala 1:100/1:200 (con planimetria e prospetti delle installazioni a terra e in quota);
2. Inserimento fotografico da almeno due punti di vista e comunque da punti di vista ritenuti più significativi ai fini di una adeguata valutazione dell'inserimento nel contesto urbano ed extraurbano;
3. Aerofotogrammetria aggiornata in scala 1:2.000;
4. Cartografia I.G.M. in scala 1:25.000 (solo per siti extraurbani);
5. Cartografia in scala 1:500/1:2.000 (catastale, ovvero, stralcio dello strumento urbanistico vigente), con indicazione degli edifici esistenti, delle loro altezze, delle destinazioni d'uso e delle aree di pertinenza, in un raggio di ml 200,00 dall'impianto stesso;
6. Rapporto tecnico di sintesi dell'intervento proposto con i seguenti contenuti:
7. Riassunto delle caratteristiche radioelettriche dell'impianto, con indicazione dei valori di campo elettrico generati a carico degli edifici esistenti, più esposti in funzione delle direzioni di irradiazione e dei valori di fondo;
8. Indicazione, lungo gli assi di irradiazione principale, delle altezze massime e minime rispetto alle sorgenti e dal suolo, nonché delle distanze massime in senso longitudinale e trasversale, di cui, in base ai calcoli, sono da ritenersi raggiunti o superati i valori di cui al punto 1. dell'art. 4 del presente Regolamento, nelle condizioni di esercizio e di massima potenza da assumere a riferimento per la valutazione dei parametri radioelettrici di competenza dell'ARPA Sicilia.
9. Specificazione degli accorgimenti e/o interventi proposti per la mitigazione dell'impatto visivo dell'impianto.

8.2. Caratteristiche radioelettriche e valutazione strumentale

1. Banda di frequenza assegnata in trasmissione e ricezione;

2. Scheda tecnica dell'impianto, con indicato il numero delle celle, tipo, modello e dimensione delle antenne trasmettenti, altezza del centro elettrico per ogni cella, guadagno rispetto all'irradiazione isotropo ed eventuale tilt (elettrico e/o meccanico);
3. Direzione di puntamento rispetto al Nord geografico, numero di trasmettitori e potenze in Watt dei canali per cella, per ogni direzione di puntamento;
4. Diagrammi angolari di irradiazione orizzontale e verticale del sistema irradiante corredati dall'attenuazione in dB della potenza irradiata, informatizzata ad intervalli di almeno 2 gradi;
5. Relazione descrittiva dell'area di installazione dell'impianto con l'indicazione delle modalità di accesso da parte del personale di servizio e dell'ubicazione del locale contenente gli apparecchi tecnologici;
6. Valutazione strumentale del fondo elettromagnetico in corrispondenza degli edifici maggiormente interessati dai lobi primari di irradiazione;
7. Valutazione del campo elettrico, generato dall'impianto nelle condizioni di massimo esercizio, tenuto conto di eventuali contributi derivanti dalla presenza nella zona di altre installazioni.

8.3 Per impianti microcellulari

Oltre alla documentazione di cui ai punti precedenti, dovrà essere prodotta:

- a) Lunghezza del braccio;
- b) Inserimento fotografico;
- c) Prospetti verticali in scala 1:50/1:100, con l'indicazione della eventuale presenza di portici;
- d) Pianta in scala 1:100, riportante nel raggio di ml 200,00, dal trasmettitore, la destinazione d'uso dei luoghi in cui sia prevista la permanenza prolungata di persone (abitazioni, negozi, bar, con le relative aree di ristoro all'aperto, ecc.), dovendo la planimetria essere completata con l'indicazione delle distanze e altezze dei luoghi specificati;
- e) Stime dei valori di campo generati in corrispondenza delle zone ritenute a "permanenza prolungata" in prossimità dell'impianto.

8.4. Titolo di disponibilità dell'immobile

Il concessionario, interessato alla realizzazione dell'installazione, deve fornire copia del titolo giuridico (proprietà, affitto, comodato d'uso, concessione o altro) di disponibilità dell'immobile, porzione immobiliare o struttura su cui intende realizzare l'installazione e la durata contrattualmente stabilita di tale disponibilità.

8.5 Documentazione tecnico - amministrativa

1. Copia della concessione rilasciata dal Ministero delle Telecomunicazioni;
2. Procura in copia autentica del procuratore speciale della Società di Telecomunicazioni;
3. Progetto elettrico ai sensi del D.M. 37/08 (ex Legge 46/90);
4. Piano di sicurezza sensi del D.Lgs. 81/08 ex Legge 626/94, in particolare per quanto riguarda i locali adibiti ad ospitare gli apparati elettronici; il progetto, inoltre, deve rispondere ai requisiti delle norme di prevenzione incendi;
5. Approvazione al progetto di installazione dell'impianto tecnologico per telefonia cellulare sistema GSM/DCS/UMTS/LTE, da parte degli Enti coinvolti al rilascio del parere di competenza;
6. Copia dell'avvenuta presentazione e deposito del progetto all'Ufficio del Genio Civile di Messina;
7. N.O. della competente Soprintendenza BB.CC.AA per tutti gli impianti da installare su immobili e/o loro pertinenze, sottoposti al vincolo paesaggistico;
8. Parere del Dipartimento Arpa Sicilia competente – Agenzia Regionale per la protezione dell'ambiente;

9. Segnalazione del responsabile della sicurezza del cantiere e/o dell'impianto reperibile in ogni momento;
10. Piano di sicurezza del cantiere ai sensi del D. Lgs. 81/08 ex D. Leg.vo 494/1996 e successive modificazioni ed integrazioni;
11. Dichiarazione del progettista in merito alla necessità o meno del N.O. dei Vigili del Fuoco ai sensi del D.P.R. 01.08.2011 n. 151;
12. Progetto dell'impianto elettrico e certificazione di conformità ai sensi del DM 37/08 a completamento dei lavori;
13. Relazione redatta da un tecnico abilitato, Iscritto all'Albo Regionale dei tecnici competenti in acustica, attestante il rispetto dei limiti di inquinamento acustico per le emissioni ed immissioni di rumore causato dall'impianto;
14. Dichiarazione del progettista nella quale si specifichi che non ci sono inerti di costruzione, demolizione o di rifiuti speciali o in caso contrario che gli inerti di costruzione, demolizione o rifiuti speciali saranno smaltiti nei modi stabiliti dalla legge ovvero presso una discarica autorizzata e che saranno prodotte le copie dei formulari di consegna dei materiali all'impianto di smaltimento, con relative fatture, all'atto della dichiarazione di fine lavori;
15. Dichiarazione con la quale si attesti di essere a conoscenza che, prima dell'inizio dei lavori, la ditta dovrà trasmettere al Comune il Documento Unico di Regolarità Contributiva;
16. Nomina del direttore dei lavori e relativa accettazione dell'incarico;
17. Dichiarazione del tecnico progettista in merito alla distanza dell'impianto rispetto ai "siti sensibili protetti", così come definiti al precedente art. 3;
18. Programma di manutenzione periodica dell'impianto;
19. Atto unilaterale d'obbligo, con il quale l'Ente Gestore si impegna a disinstallare l'impianto ed i relativi supporti strutturali con eventuale bonifica del sito, a proprie cure e spese, qualora ciò fosse prescritto dal piano di Localizzazione Comunale delle Stazioni Radio Base;
20. Ogni altro documento prescritto da disposizioni legislative o regolamentari

Il Responsabile del procedimento può richiedere, per una sola volta, entro quindici giorni dalla data di ricezione dell'istanza, il rilascio di dichiarazioni e l'integrazione della documentazione prodotta. Il termine per il rilascio del titolo autorizzativo inizia nuovamente a decorrere dal momento dell'avvenuta integrazione documentale.

Art. 9

Inizio ed ultimazione dei lavori

1. Così come stabilito dall'art. 87 comma 10 del D.Lgs. 259/2003, le opere debbono essere realizzate entro il termine perentorio di 12 mesi dalla ricezione del provvedimento autorizzativo, pena la decadenza dello stesso.
2. Dell'inizio lavori il Gestore dovrà darne comunicazione scritta almeno 48 ore prima degli stessi all'Ufficio competente.
3. Dell'ultimazione dei lavori di installazione il Gestore dovrà darne, entro dieci giorni, comunicazione al medesimo ufficio.

Art. 10

Certificato di regolare esecuzione e collaudo funzionale degli impianti

1. Il Gestore è tenuto a presentare all'ufficio competente, contestualmente alla dichiarazione di fine lavori, un certificato di regolare esecuzione a firma del Direttore dei Lavori, attestante la conformità dell'impianto rispetto al progetto autorizzato.
2. L'attivazione dell'impianto è subordinata alla presentazione di un certificato di collaudo funzionale, eseguito da un tecnico abilitato, attestante che l'impianto realizzato, verificato in condizione di esercizio, è conforme a quello presentato e in generale rispetta i limiti di emissione prescritti dalla normativa vigente e dal presente Regolamento.

Art. 11

Comunicazione di entrata in esercizio dell'Impianto

1. Il Gestore titolare dell'impianto regolarmente installato dovrà dare comunicazione dell'entrata in esercizio di ciascun impianto allo Sportello Unico per le Attività Produttive entro 48 ore dalla sua attivazione.
2. Contestualmente la Comunicazione deve essere inviata all'ARPA ed all'ASP distretto di Patti, per le verifiche di competenza.
3. Conseguentemente alla messa in esercizio, l'impianto è assoggettato a verifiche di controllo circa la rispondenza dello stesso alla documentazione prodotta in sede di presentazione della domanda.
4. Dalle relazioni di verifica deve risultare la conformità dell'impianto al progetto autorizzato, con particolare riguardo agli aspetti dimensionali, tecnici, tecnologici ed ai livelli di campo elettromagnetico prodotti dall'impianto nella fase di esercizio.

Art. 12

Impianti esistenti

1. In sede di approvazione del Piano Comunale delle Installazioni degli impianti SRB, è prescritta ai Gestori la predisposizione di un Piano di riassetto, con le modificazioni, gli adeguamenti e le eventuali delocalizzazioni degli impianti esistenti. In particolare al Gestore può essere indicato un sito alternativo, ugualmente idoneo, che presenti un minore impatto ambientale.
2. Tuttavia, nel caso di comprovata impossibilità di avvalersi di altri "siti idonei" e al solo fine di consentire la copertura del servizio pubblico, potranno essere redatti specifici progetti da concordare con l'Amministrazione Comunale, nel rispetto dei limiti di esposizione previsti dalla legge, con l'adozione di ogni opportuno accorgimento per la minimizzazione dell'impatto e con la previsione di compensare il danno ambientale mediante corresponsione di indennizzi da parte dei gestori da destinare a misure finalizzate a bonificare l'ambiente e mitigare l'impatto degli impianti.

Art. 13

Catasto degli impianti

1. L'Ufficio Comunale preposto, ai sensi del Decreto Regionale Territorio ed Ambiente del 27/08/2008, cura la tenuta del catasto degli impianti e dell'aggiornamento cartografico delle localizzazioni esistenti e di quelle previste.
2. La relativa mappa è redatta su cartografia informatizzata da parte del Servizio competente;
3. Gli impianti sono catalogati in apposito registro anche informatico tenuto presso il Settore competente;
4. Ai fini della formazione del catasto comunale, i Gestori degli impianti che non hanno ottemperato sono tenuti a presentare al Comune, entro 90 giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, apposita dichiarazione contenente la scheda tecnica dell'impianto, con la specificazione delle caratteristiche radio-elettriche e geometriche degli impianti e la localizzazione.
5. Per ogni impianto esistente viene elaborata una scheda che ne riporta la localizzazione cartografica e ne descrive le caratteristiche ed alla quale saranno allegati tutti i pareri necessari al rilascio dell'autorizzazione, sia i controlli effettuati dal Dipartimento ARPA;
6. Al fine di consentire e facilitare l'attività di monitoraggio e controllo da parte dell'ARPA Sicilia, il Comune fa obbligo ai Concessionari di apporre delle targhe identificative alla base dei sostegni degli impianti, così come stabilito dall' Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente con Decreto 27 agosto 2008.

7. Tali targhe identificative devono essere poste anche sugli impianti esistenti dai relativi concessionari-gestori. Gli Enti di controllo hanno l'obbligo di vigilare su tale adempimento.
8. Le targhe devono riportare:
 - Concessionario
 - Marchio
 - Tipo di Servizio
 - Frequenza
 - Codice alfa- numerico identificativo dell'impianto
9. Il Comune redige un elenco dei concessionari di impianti radio-elettrici che operano sul territorio; tale elenco deve essere sempre aggiornato e reso disponibile per l'ARPA Sicilia e/o per la Regione.

Art. 14

Vigilanza, controllo e monitoraggio

1. L'Amministrazione Comunale esercita, costantemente e continuativamente, senza alcuna preventiva comunicazione ai Gestori, le funzioni di controllo e di vigilanza sanitaria e ambientale, ai fini dell'attuazione della Legge 22 febbraio 2001 n. 36, avvalendosi delle strutture dell'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale della Sicilia (ARPA) di strutture Universitarie ovvero di altre strutture tecniche pubbliche e/o private all'uopo abilitate.
2. Tutti gli impianti esistenti sul territorio comunale devono essere sottoposti a controllo almeno con cadenza annuale a cura e spese a carico del titolare dell'impianto. Tale controllo deve essere finalizzato alla verifica del rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione, degli obiettivi di qualità previsti dalla Legge 22 febbraio 2001 n. 36 e dal DPCM 8 luglio 2003 (G.U. n.199 del 28/08/2003) e successivi provvedimenti modifiche o aggiornamenti e del mantenimento dei parametri radioelettrici dell'impianto, dichiarati dal Gestore al momento della presentazione della istanza di autorizzazione o della denuncia di inizio attività e confermati nella relazione di fine lavori.
3. Il Comune esercita le ulteriori competenze in materia di vigilanza e controllo di tipo urbanistico, edilizio e ambientale per l'attuazione del presente regolamento, avvalendosi della Polizia Municipale e del personale comunale preposto.
4. Il personale incaricato dei controlli, munito di documento di riconoscimento ed individuato dall'Ente, può accedere agli impianti e richiedere ai Gestori e ai proprietari i dati, le informazioni e i documenti necessari per l'espletamento delle funzioni di vigilanza.
5. L'Amministrazione si riserva di procedere in qualunque momento, senza preavviso ai Gestori, alla effettuazione di controlli a campione sugli impianti autorizzati per la verifica dei valori di emissione di campi elettromagnetici e potenza di emissione dell'impianto, avvalendosi delle strutture di cui al 1° comma.
6. I Gestori devono garantire l'accesso agli impianti installati, in qualunque momento, al personale preposto alla vigilanza e controllo e ai tecnici incaricati per le verifiche dall'Amministrazione. A tal fine dovranno comunicare, al momento del collaudo funzionale degli impianti, la persona incaricata (amministratore del condominio, locatore, condomino incaricato ecc.) depositaria delle chiavi per poter accedere agli impianti ed ai locali per le attrezzature.
7. Le spese per l'effettuazione delle operazioni di vigilanza, controllo e monitoraggio degli impianti esistenti sul territorio con l'ausilio di strutture pubbliche/private o Universitarie abilitate, nonché lo studio e la realizzazione di sistemi informatizzati di rilevamento permanente, graveranno su un capitolo di spesa del bilancio comunale, appositamente costituito dall'Amministrazione.
8. Tuttavia, eventuali infrazioni e/o irregolarità in ordine al funzionamento e alle emissioni degli impianti SRB comporterà il diritto di rivalsa in danno ai trasgressori sui costi e le eventuali spese sostenute dall'Amministrazione per accertare le violazioni di legge.

9. Al fine di controllare il livello di inquinamento elettromagnetico prodotto in modo discontinuo nel tempo dagli impianti radiotrasmettenti, il titolare, nel progetto dell'impianto, definisce uno strumento certificato di misura continua, a lettura diretta, del livello di potenza emessa nel tempo in corrispondenza dell'uscita dei trasmettitori di ogni settore o cella di copertura radioelettrica dell'impianto, oppure un dispositivo certificato che limiti la potenza all'ingresso del sistema radiante al valore dichiarato nel progetto di ogni settore o cella di copertura radioelettrica, e dispositivi certificati di controllo continuo dei livelli del campo elettromagnetico irradiato dai settori o celle di copertura radioelettrica.
10. I suddetti dispositivi saranno installati prima della messa in esercizio dell'impianto o della sua modifica, a cura e spese del titolare dell'impianto. I dispositivi saranno provvisti di sigillo apposto dall'ARPA saranno certificati ogni anno tramite un centro SIT (Servizio Italiano di Taratura) a cura e spese del gestore dell'impianto.
11. I dispositivi saranno applicati anche agli impianti esistenti o in corso di installazione entro il termine di mesi 12 (dodici) dell'entrata in vigore del presente Regolamento.
12. I dati del controllo continuo dei livelli di campo elettromagnetico irradiato dai settori o celle di copertura radioelettrica potranno essere acquisiti direttamente dall'ARPA attraverso mezzo di comunicazione telematica e saranno resi accessibili ai Cittadini tramite la rete informatica di tale Ufficio, ovvero saranno trasmessi all'ARPA a cura dei gestori per il tramite del Comune.

Art. 15
Riduzione a conformità

1. La riduzione a conformità è un processo che deve essere attuato ogni volta che venga riscontrato il superamento, con il contributo di una o più sorgenti, dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione o degli obiettivi di qualità previsti dal DPCM 8 luglio 2003 (G.U. n°199 del 28/08/2003) e dal presente Regolamento.
2. Tale processo consiste nel riportare il valore del campo elettromagnetico globale al di sotto della soglia superata, e quindi, rispettivamente, al di sotto dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione o degli obiettivi di qualità previsti dal DPCM 8 luglio 2003 (G.U. n°199 del 28/08/2003) e dal presente Regolamento.
3. All'attuazione della riduzione a conformità si procede mediante la riduzione dei contributi delle singole sorgenti secondo le previsioni della normativa vigente. Questa procedura consente di valutare per ogni sorgente l'entità della riduzione, che deve essere ottenuta tramite la riduzione della potenza.
4. L'esecuzione delle necessarie verifiche è di competenza dell'ARPA che procede con impiego di metodologie normalizzate, secondo le tecniche di cui all'art. 6 del DPCM 8 luglio 2003 (G.U. n°199 del 28/08/2003), nel contesto dei compiti fissati dall'art. 14 della Legge n. 36/2001, coordinate con le norme di recepimento della Regione Sicilia.
5. Qualora ARPA, nell'espletamento delle proprie funzioni, ovvero alla luce di eventuali segnalazioni, ovvero ancora su richiesta del Comune, accerti il superamento dei valori limite applicabili, deve anzitutto effettuare un monitoraggio presso siti prossimi alla postazione ove è stato accertato il superamento ed ove potenzialmente è possibile attendere un risultato analogo.
6. Entro trenta giorni dal termine dell'accertamento i risultati dell'indagine dovranno essere comunicati dall'organo accertatore all'Autorità giudiziaria, alla Regione, al Comune ed ai Gestori che concorrono al superamento nei siti individuati.
7. Prima di attuare le procedure di risanamento dei siti non a norma, è necessario verificare che la situazione esistente nel sito corrisponda a quella prevista nelle concessioni o nelle autorizzazioni rilasciate.
8. Il Comune, entro trenta giorni dal ricevimento della informativa dell'ARPA, comunica gli esiti dell'accertamento ai Gestori, avviando - di concerto con l'ARPA- le necessarie procedure di risanamento mediante l'emanazione di ordinanza sindacale.

Art. 16

Sanzioni

1. Ferme restando le sanzioni previste dall'art.15 della Legge 22 febbraio 2001 n. 36, nel caso di accertamento di modifiche e adeguamenti degli impianti per telefonia mobile nonché di modifica delle caratteristiche di emissione degli stessi, ovvero in caso di nuova installazione in assenza della prescritta autorizzazione comunale, viene ordinata la disattivazione immediata degli impianti, fino al rilascio del titolo abilitativo.
2. Sono fatte salve le sanzioni previste dalla vigente normativa per le opere eseguite in assenza e in difformità all'autorizzazione edilizia.
3. In caso di accertato funzionamento degli impianti in assenza di certificato di regolare esecuzione o collaudo funzionale degli impianti, di cui all'art. 8 del presente Regolamento, viene ordinata l'immediata disattivazione dello stesso, fino alla presentazione, da parte del Gestore, del Certificato di Collaudo Funzionale.
4. In caso di inosservanza delle prescrizioni previste dall'autorizzazione all'installazione dell'impianto ovvero in caso di accertato superamento dei valori di emissione previsti nell'atto autorizzativo, è disposta l'immediata sospensione dello stesso, da due a quattro mesi e comunque fino al ripristino, accertato, di valori di emissione non superiori a quelli previsti nell'atto autorizzativo.
5. In caso di nuova infrazione l'autorizzazione è revocata, ai sensi dell'art. 15 comma 4 della Legge 22 febbraio 2001 n. 36, con obbligo ai Gestori del ripristino dei luoghi.
6. L'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal presente Regolamento spetta al Responsabile del Settore competente in conformità alle disposizioni legislative vigenti in materia.
7. Il mancato versamento, da parte dei Gestori, della somma annuale, prevista al comma 8 dell'art. 14, del presente Regolamento, comporta la sospensione dell'autorizzazione per tutti gli impianti da due a quattro mesi e comunque fino al versamento dell'importo dovuto.

Art. 17

Norme transitorie e finali

1. In sede di prima applicazione del presente Regolamento, il Piano Comunale delle installazioni di impianti per telefonia sarà predisposto sulla base dei Programmi di sviluppo delle reti presentate dai gestori entro 60 giorni del presente regolamento.
2. La cartografia prevista all'art. 3, verrà elaborata entro 3 (tre) mesi dall'entrata in vigore, del presente Regolamento e sarà soggetta alla stessa procedura di pubblicizzazione, prevista per il Piano Comunale delle Installazioni di impianti per telefonia mobile di cui all'art. 6.
3. Sono fatti salvi ai sensi dell'art. 86 comma 2 del D.Lgs. 01 agosto 2003 n. 259, gli accordi e i protocolli di intesa conclusi tra il Comune ed i Gestori. E' altresì fatta salva la possibilità di concludere nuovi accordi e protocolli di intesa con i Gestori che, comunque, non dovranno essere in contrasto con il presente Regolamento.
4. L'esame delle autorizzazioni richieste dai gestori prima dell'approvazione del Piano Comunale delle installazioni resta sospeso sino alla sua approvazione. In caso di comprovata necessità ed urgenza da parte dei gestori e al solo fine di consentire la copertura del servizio pubblico, potranno essere redatti specifici progetti da concordare con l'Amministrazione Comunale, per la localizzazione dell'impianto nel rispetto dei limiti di esposizione previsti dalla legge, con l'adozione di ogni opportuno accorgimento per la minimizzazione dell'impatto. E' in ogni caso escluso il rilascio delle autorizzazioni per la localizzazione degli impianti sulle aree sensibili di cui all'art. 3.
5. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale, regionale e comunitaria. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente

regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse o a quello trasfuso in sopravvenute disposizioni di legge.

Art. 18 Abrogazione

Alla data di entrata in vigore del presente Regolamento si intendono abrogate tutte le disposizioni in precedenza emanate in materia nonché quelle emanate con il Regolamento approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 63 del 21/11/2001.